

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 3°

IL PRESIDENTE
Assessore *ad interim*
delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con l.r. 16.3.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la l.r. 23 dicembre 1962, n. 25 e successive modificazioni, relativa all'istituzione ed il funzionamento dell'Ufficio Ispettivo costituito presso l'Assessorato regionale degli Enti locali per lo svolgimento degli speciali controlli ispettivi e sostitutivi presso gli enti locali siciliani;

VISTO l'art. 24 della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44, nonché il successivo art. 26 in ragione del quale *“i controlli previsti dagli articoli 24 e 25 sono esercitati a mezzo dell'ufficio ispettivo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, e successive modifiche”*;

VISTO l'art. 175, i cui commi 4 e 5 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 rispettivamente recitano: *“ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”... “in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata”*;

CONSIDERATO che i commi 4 e 5 dell'articolo 175, ordinariamente non sono applicabili nell'Ordinamento regionale degli Enti Locali siciliani e si applicano transitoriamente in virtù della previsione normativa contenuta nella legge regionale 15/06/2021, n. 13, in vigore dal 2 dicembre 2021, che ha previsto:

1. per gli anni dal 2021 al 2026, per conseguire l'obiettivo del pieno utilizzo delle risorse di derivazione statale, regionale o europea destinate alla realizzazione di interventi la cui attuazione è affidata agli enti locali, i comuni in sede di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, limitatamente alle suddette risorse, sono autorizzati ad effettuare variazioni di bilancio con delibera della giunta, da ratificarsi a pena di decadenza da parte del consiglio ai sensi dell'[articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo n. 68;

VISTO l'art. 1, comma 2, della l.r. 1.10.2015, n. 23;

VISTO il D.D.G. n. 53 del 12.2.2026 relativo alla composizione dell'Ufficio Ispettivo del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali;

VISTO il D.P.Reg. 181/Area 1/S.G. del 10.11.2025 con il quale il Presidente della Regione ha assunto temporaneamente le funzioni di Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica;

VISTA la nota prot. n. 36022 del 31.12.2025, acquisita al prot. n. 5/2026, con la quale il Sindaco del Comune di Rosolini ha segnalato la mancata ratifica da parte del Consiglio comunale, entro il 31.12.2025, di alcune variazioni di bilancio urgenti disposte, a norma dell'art. 175, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, con deliberazioni di Giunta comunale e oggetto delle proposte di deliberazione rispettivamente nn. 51, 52 e 53 del 2025, che ha determinato l'inefficacia sopravvenuta delle stesse variazioni, (come si rileva peraltro dalla

deliberazione della Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo della Puglia n. 25/2017 che così recita *“qualora il Consiglio deneghi espressamente totalmente o parzialmente la ratifica dell’atto ovvero, come appare nel caso prospettato dalla richiesta di parere de quo, sia decorso invano il termine dei sessanta giorni, si determina l’inefficacia sopravvenuta)* chiedendo contestualmente la nomina di un commissario ad acta;

CONSIDERATO che nella deliberazione della Corte dei Conti viene, altresì, specificato che *“qualora a seguito della deliberazione non ratificata l’amministrazione abbia assunto un impegno, poi caducato a seguito dell’inefficacia dell’atto presupposto, e dai rapporti giuridici in virtù di esso insorti, si siano formati debiti fuori bilancio, ad essi debba essere applicata, con urgenza, la procedura di cui all’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, purché rientrino nelle fattispecie tassativamente riconoscibili previste dal legislatore”*;

Vista la nota di questo Dipartimento prot. n. 392 del 12.01.2026 con la quale, nel prendere atto di quanto comunicato dal comune di Rosolini con la predetta nota prot. n. 36022 del 31.12.2025, si richiama la necessità di dover provvedere all’urgente regolarizzazione contabile di tali partite mediante riconoscimento dei debiti fuori bilancio da parte del Consiglio comunale, a norma del precitato art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, purché rientrino nelle fattispecie tassativamente riconoscibili previste dal legislatore;

VISTA la pec avente ad oggetto nota prot. n. 1264 del 20.1.2026, acquisita al protocollo in pari data al n. 971, con la quale il Comune di Rosolini ha trasmesso a questo Assessorato le proposte di deliberazione nn. 1, 2 e 3 del 12.1.2026, predisposte dal Responsabile dei Servizi Finanziari per la regolarizzazione contabile delle partite oggetto della mancata ratifica da parte del Consiglio, mediante riconoscimento dei debiti fuori bilancio, corredate dai pareri positivi dell’Organo di Revisione Economico-Finanziaria;

VISTA la nota prot. n. 974 del 20.1.2026, con la quale questo Assessorato, preso atto di quanto sopra riportato, nonché tenuto conto dei motivi di urgenza previsti dalla deliberazione della Corte dei Conti ed evidenziati nella suddetta nota prot. n. 36022 del 31.12.2025, ha diffidato, ai sensi dell’art. 24 della l.r. n. 44/1991:

- Il Presidente del Consiglio comunale di Rosolini a convocare, entro 2 (due) giorni dalla ricezione della stessa nota, il civico consesso con all’ordine del giorno l’approvazione delle proposte sopra citate, con adunanza da tenersi nei successivi 3 (tre) giorni;
- I sigg. Consiglieri comunali a provvedere in merito entro il termine di 2 (due) giorni decorrenti dalla data della disposta adunanza;

PRESO ATTO che il Segretario Generale di Rosolini, con nota n. 1955 del 28.1.2026, acquisita al prot. n. 1410 del 29.1.2026, ha comunicato l’esito infruttuoso, per mancanza di numero legale, dell’adunanza consiliare all’uopo convocata per definire l’adempimento in questione;

CONSIDERATO che è interamente decorso il termine assegnato da questo Assessorato, per cui l’attività diffidatoria deve ritenersi disattesa;

RILEVATO che la regolarizzazione contabile di cui trattasi risulta necessaria secondo quanto disposto dalla Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo della Puglia con deliberazione n. 25/2017 per la regolarizzazione contabile delle variazioni di bilancio in questione e che la stessa si configura quale atto obbligatorio in ragione di quanto previsto dall’art. 175 del D.lgs 267/2000 e che ricorrono, peraltro, i presupposti citati nel parere prot. n. 34.11.2024. Prot. 8804 del 17/05/2025 reso dall’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione;

RILEVATO che, dall’ulteriore analisi delle proposte sottoposte all’esame del Consiglio comunale, si è appurato che soltanto quelle individuate con i numeri 1 e 2 si configurano quali riconoscimenti dei debiti fuori bilancio, mentre la numero 3 non è ascrivibile alla fattispecie richiamata nella deliberazione della Corte dei Conti per *“l’assenza di rapporti giuridici sorti sulla base della deliberazione non ratificata”*;

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un componente dell’Ufficio Ispettivo del Dipartimento delle Autonomie Locali, di cui al citato D.D.G. n. 53 del 12.2.2026, quale Commissario ad acta presso il Comune di Rosolini al fine di provvedere, in via sostitutiva, agli adempimenti omessi dal Consiglio comunale, limitatamente alle proposte nn. 1 e 2 del 12.01.2026;

VISTO il D.A. n. 40 dell’8 giugno 2012 di determinazione delle indennità di carica e di responsabilità spettante ai commissari ad acta insediatisi presso gli enti locali;

DECRETA

Art. 1

Il sig. Enzo Abbinanti, componente del Servizio Ispettivo di questo Dipartimento, di cui al D.D.G. n. 53 del 12.2.2026, è nominato commissario ad acta presso il Comune di Rosolini (SR), al fine di provvedere, in via sostitutiva e con i poteri del Consiglio comunale, all'approvazione delle proposte di deliberazione specificate nelle premesse.

Art. 2

Il presente incarico, considerata la sua urgenza, dovrà essere portato a compimento entro il termine di 15 (quindici) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente decreto al soggetto incaricato.

Art. 3

Al commissario sono dovuti l'indennità di carica e di responsabilità determinata con D.A. n 40 dell'8.6.2012 ed il rimborso delle spese sostenute, con le modalità e nella misura di cui alla vigente normativa, il cui onere complessivo è posto a carico dell'ente inadempiente; quest'ultimo è tenuto ad attivare, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della l.r. n. 44/1991, l'azione di rivalsa a carico dei soggetti eventualmente responsabili.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento l'Amministrazione interessata potrà presentare ricorso, entro 60 giorni, avanti al T.A.R. Sicilia – Palermo o, alternativamente, entro 120 giorni avanti al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo 19/02/2026

Il Presidente della Regione
Assessore ad *interim*
delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica